

TAVOLA SINOTTICA

Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 giugno 2006

Modifiche per la stagione venatoria 2025 (evidenziate in giallo le modifiche e in grigio gli stralci)

Atto in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 29 ¹Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:</p> <ol style="list-style-type: none">Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi. L'iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile. In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca. Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione;Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all'art. 31 cpv. 3;Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);Per i capi da autodenunciare:<ul style="list-style-type: none">caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore;caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;	<p>Art. 29 ¹Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:</p> <ol style="list-style-type: none">Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi. L'iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile. In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca. Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione;Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all'art. 31 cpv. 3;Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, a condizione che questo non sia da autodenunciare, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);Procedere alla registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura dei capi di fagiano di monte, beccaccia, lepre comune e lepre variabile;Portare personalmente i capi da autodenunciare come segue:<ul style="list-style-type: none">caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore;

f) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

²L'Ufficio della caccia e della pesca, d'intesa con l'Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.

Art. 31 ¹Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

²I cervi e i cinghiali abbattuti il 14 e il 24 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.

³I cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal 31 agosto all'11 settembre sono esentati dall'essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura, ad eccezione di quelli catturati l'11 settembre che possono essere registrati online solo fino alle ore 24:00 del giorno stesso.

⁴I capi di cervo maschio adulto e i fusoni registrati online devono essere:

- contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nell'apposita casella;
- conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.

Art. 38 ¹La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) martedì 6, sabato 10, domenica 11, martedì 13, sabato 17 e domenica 18 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) dal 28 settembre al 13 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30, ad eccezione dei giorni 28, 29 settembre e 1 ottobre quando la prova non è autorizzata nel territorio comunale di Bedretto;

- caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;

g) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

²L'Ufficio della caccia e della pesca, d'intesa con l'Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.

Art. 31 ¹Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

¹I cervi e i cinghiali abbattuti il 20 e il 28 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.

²I cervi maschi adulti, i fusoni e i caprioli maschi adulti, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, sono esentati dall'essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura.

³I capi di cervo maschio adulto, i fusoni e i caprioli maschi adulti registrati online devono essere:

- contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nell'apposita casella;
- conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione;
- identificabili per il tramite di una fotografia dell'animale intero (trofeo compreso) la quale deve essere obbligatoriamente allegata al formulario di registrazione online;

Art. 38 ¹La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) martedì 5, sabato 9, domenica 10, martedì 12, sabato 16, domenica 17 e martedì 19 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) dal 30 settembre al 12 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30, ad eccezione dei giorni 28, 29 settembre e 1 ottobre quando la prova non è autorizzata nel territorio comunale di Bedretto;

- c) dal 17 ottobre al 21 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, escluso sabato 16 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

²Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

³Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

Art. 39 Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

- a) caccia alta: dal 31 agosto al 14 settembre e dal 20 al 24 settembre, tutti i giorni.
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune.⁴
- c) caccia acquatica: dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania). Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Art. 41 ¹Orari di caccia:

- a) caccia alta al di sopra dei 400 mslm:
 - dal 31 agosto al 14 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
 - dal 20 al 24 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- b) caccia alta al di sotto dei 400 mslm:
 - dal 31 agosto al 14 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
 - dal 20 al 24 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;
- c) caccia bassa:
 - dal 16 ottobre al 26 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;
 - dal 27 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- d) caccia acquatica:

- c) dal 18 ottobre al 20 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, escluso sabato 15 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

²Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

³Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

Art. 39 Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

- a) caccia alta: dal 6 settembre al 20 settembre e dal 24 al 28 settembre, tutti i giorni.
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune.⁴
- c) caccia acquatica: dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania). Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Art. 41 ¹Orari di caccia:

- e) caccia alta al di sopra dei 400 mslm:
 - dal 6 settembre al 20 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- f) caccia alta al di sotto dei 400 mslm:
 - dal 6 settembre al 20 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;
- g) caccia bassa:
 - dal 16 ottobre al 25 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;
 - dal 26 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- h) caccia acquatica:

- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Art. 42 ¹L'Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.

²Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. CAMOSCIO:

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 3 ed eventualmente il 9 settembre;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Art. 42 ¹L'Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.

²Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. CAMOSCIO:

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, ~~il 3 ed eventualmente~~ il 9 settembre;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 6 al 18 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non ~~allattante~~ lattifera di almeno 2,5 anni;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 6 al 18 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non ~~allattanti~~ lattifere di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 6 al 18 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 6 al 18 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

Colui che cattura un camoscio maschio di almeno 2,5 anni, senza catturare una femmina non lattifera di almeno 2,5 anni nella corrente stagione di caccia, l'anno successivo si vedrà preclusa la possibilità di catturare il camoscio maschio di almeno 2,5 anni quale cattura diretta.

2. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 3 ed eventualmente il 9 settembre;
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 31 agosto al 12 settembre.

3. CERVO:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino all'11 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 20 al 24 settembre;
- e 1 femmina allattante dal 20 al 24 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina allattante dal 20 al 24 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il comprensorio del Sottoceneri o 1500 mslm per il comprensorio del Sopraceneri;
- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 20 al 24 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni dal 31 agosto al 2 settembre e dal 20 al 21 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino all'11 settembre.

- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 9 settembre (in tutto il territorio aperto alla caccia al capriolo) ed eventualmente il 15 settembre (a settori);
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 6 al 18 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante lattifera di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non allattante lattifera di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 6 al 18 settembre.

3. CERVO:

- 2 maschi con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 6 al 20 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste e con aste di lunghezza minima di 60 centimetri misurate lungo la curva, all'esterno, partendo dalla base della rosa fino alla punta più lunga della corona) che è cacciabile solo sino al 10 settembre;
- e 3 femmine non allattanti lattifere in numero illimitato dal 6 al 20 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre;
- e 1 femmina allattante lattifera dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina allattante lattifera dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il comprensorio del Sottoceneri o 1500 mslm per il comprensorio del Sopraceneri;
- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) in numero illimitato dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni dal 6 all'8 settembre e dal 24 al 25 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante lattifera ha diritto a un secondo terzo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 6 al 20 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (se non già catturato) che è cacciabile solo sino al 10 settembre.

4. CINGHIALE TASSO VOLPE:

- Numero di capi illimitato dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 20 al 24 settembre.

5. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 4 al 6 settembre.

b) Caccia bassa:

1. LEPRE (comune o variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3, 9, 10, 17, 24 e 30 novembre.

-

2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3, 9, 10, 17, 24 e 30 novembre.

3. BECCACCIA:

- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

³Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Art. 43 Al cacciatore è vietata l'uccisione:

a) Caccia alta:

- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;
- dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari.

b) Caccia bassa:

- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;
- della femmina di fagiano di monte;
- di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;
- del fagiano di monte in pianta.

4. CINGHIALE TASSO VOLPE:

- Numero di capi illimitato dal 6 al 20 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre.

5. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 10 al 12 settembre.

b) Caccia bassa:

1. LEPRE (comune o variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2 novembre;
- 1 lepre variabile, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2, 8, 9, 16, 23 e 30 novembre.

-

2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 1 fagiano di monte maschio, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2, 8, 9, 16, 23 e 30 novembre.

3. BECCACCIA:

- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

³Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Art. 43 Al cacciatore è vietata l'uccisione:

c) Caccia alta:

- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattante lattifera di camoscio e di capriolo;
- di più di un capo di cervo maschio con corona su ambedue le stanghe;
- della fauna selvatica munita di trasmettitori, radiocollari o marche auricolari;
- dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari.

d) Caccia bassa:

- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile leporide al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;

- della femmina di fagiano di monte;
- ~~di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;~~
- del fagiano di monte in pianta.

Art. 44 Zone di caccia:

a) caccia alta:

1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A. Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

2. CAMOSCIO:

Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell'autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

3. CERVO:

A. Nel distretto di Leventina.

B. Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

Art. 44 Zone di caccia:

b) caccia alta:

1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A. Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

2. CAMOSCIO:

Aperto nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell'autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

3. CERVO:

A. **Aperto** nel distretto di Leventina.

B. **Aperto** nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

- C. Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D. Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- E. Nel distretto di Locarno.
- F. Nel distretto di Lugano.
- G. Nel distretto di Mendrisio.
- H. Nel distretto di Vallemaggia.

4. CAPRIOLO:

- A. Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- B. Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- C. Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

5. CINGHIALE:

Su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

6. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno, al di sopra dei 1'400 mslm.

b) caccia bassa:

Su tutto il territorio cantonale con le seguenti eccezioni:

- C. **Aperto** nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D. **Aperto** nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- E. **Aperto** nel distretto di Locarno.
- F. **Aperto** nel distretto di Lugano.
- G. **Aperto** nel distretto di Mendrisio.
- H. **Aperto** nel distretto di Vallemaggia.

4. CAPRIOLO:

- A. **Aperto** nei distretti di ~~Leventina, Blenio~~, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.
- B. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti ~~di Blenio~~, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- C. **Chiuso nei distretti di Leventina e Blenio**
- D. **Aperto** nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- E. **Aperto** nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

5. CINGHIALE:

Aperto su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

6. MARMOTTA:

Aperta su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno, al di sopra dei 1'400 mslm.

d) caccia bassa:

Permessa su tutto il territorio cantonale con le seguenti eccezioni:

- la caccia al fagiano di monte è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isonne e Comunanza Monteceneri - Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo);
- la caccia alla lepre comune è chiusa nei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio al di sotto dei 700 mslm;
- nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergiabile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:

- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

Art. 49 ¹Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d'osservazione con funzioni equiparabili,

- la caccia al fagiano di monte è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isonne e Comunanza Monteceneri - Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo), **Gambarogno, Monteceneri e Mezzovico - Vira**;
- la caccia alla lepre comune è chiusa nei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio al di sotto dei 700 mslm;
- **la caccia alla lepre variabile è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isonne e Comunanza Monteceneri - Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo), Gambarogno, Monteceneri e Mezzovico - Vira, Bellinzona/S. Antonio, Bellinzona/Pianezzo e Arbedo – Castione**;
- nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergiabile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

e) caccia acquatica:

- **permessa** sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

Art. 49 ¹Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d'osservazione con funzioni equiparabili, fototrappole

fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 53 lett. f;

- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;
- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche;
- l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'600 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.

²La Divisione dell'ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un dispositivo da puntamento clip-on per l'esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da reddito.

Art. 50 L'uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b) 1 Malvaglia/Caslou;
- 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
- 3 Rodaglio/Legri;
- 4 Chironico/Barolgiasco;
- 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
- 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
- 7 Osco/Vigera/Tarnoglio/Cari/parcheggio bacino Predelp;
- 8 Personico/Diga Val d'Ambrà;
- 9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
- 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
- 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
- 12 Brione/Val Resa (località Resa);
- 13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
- 14 Monte Brè/Miranda;
- 15 Palagnedra/Bordei;
- 16 Moneto/Monadello;
- 17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
- 18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);

ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 53 lett. f;

- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o ~~apparecchi Natel~~ **cellulari** a scopo venatorio;
- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche;
- l) ~~l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'600 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.~~
Far uso di droni a scopo venatorio.

²La Divisione dell'ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un dispositivo da puntamento clip-on per l'esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da reddito.

Art. 50 L'uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b) 1 Malvaglia/Caslou;
- 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
- 3 Rodaglio/Legri;
- 4 Chironico/Barolgiasco;
- 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
- 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
- 7 Osco/Vigera/Tarnoglio/Cari/parcheggio bacino Predelp;
- 8 Personico/Diga Val d'Ambrà;
- 9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
- 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
- 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
- 12 Brione/Val Resa (località Resa);
- 13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
- 14 Monte Brè/Miranda;
- 15 Palagnedra/Bordei;
- 16 Moneto/Monadello;
- 17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
- 18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);

- 19 Vergeletto/Zardin;
- 20 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaesc;
- 21 Aurigeno/Dunzio;
- 22 Caverigno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
- 23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
- 24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA); 25 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo "La Vigna");
- 26 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
- 27 Fontanelle/Borla/Canedo;
- 28 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
- 29 Villa Luganese/Monti di Creda;
- 30 Cadro/grotto Alpe Vallà;
- 31 Lugano/Bré paese;
- 32 Novaggio/Alpe Paz;
- 33 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- 34 Meride/Serpiano (funivia);

- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
 - il 30 agosto (vigilia di caccia alta) e il 19 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
 - dal 13 al 14 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
 - dal 20 al 24 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Art. 53 È vietato:

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall'area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;

- 19 Vergeletto/Zardin;
- 20 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaesc;
- 21 Aurigeno/Dunzio;
- 22 Caverigno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
- 23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
- 24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
- 25 Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;
- 26 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo "La Vigna");
- 27 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
- 28 Fontanelle/Borla/Canedo;
- 29 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
- 30 Villa Luganese/Monti di Creda;
- 31 Cadro/grotto Alpe Vallà;
- 32 Lugano/Bré paese;
- 33 Novaggio/Alpe Paz;
- 34 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- 35 Meride/Serpiano (funivia);

- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
 - il 5 settembre (vigilia di caccia alta) e il 23 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
 - dal 19 al 20 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Art. 53 È vietato:

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall'area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;

- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Aiolo-Nufenen, Aiolo Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;
- e) l'uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (30 agosto) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 13 al 14 settembre e dal 19 al 24 settembre;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l'osservazione della selvaggina dal 29 agosto al 15 novembre, con l'estensione fino al 30 novembre limitatamente alla caccia bassa;
- g) usare fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

Art. 54 ¹Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

²Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

³Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero, o il sezionamento, quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

⁴Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall'abbattimento.

- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Aiolo-Nufenen, Aiolo Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;
- e) l'uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (5 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 19 al 20 settembre e dal 23 al 28 settembre;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l'osservazione della selvaggina dal 29 agosto al 14 novembre, con l'estensione fino al 30 novembre limitatamente alla caccia bassa;
- g) usare fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

Art. 54 ¹Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

²Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

³Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero, o il sezionamento, **esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare** quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

⁴Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver

effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall'abbattimento.

Art. 61 ¹La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;
- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

²Il permesso può essere concesso a chi:

- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
- b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Art. 61 ¹La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;
- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

²Il permesso può essere concesso a chi:

- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
- b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.
- c) non è sottoposto ad un periodo di privazione del diritto di cacciare sospeso condizionalmente